

Avv. Pier Luigi Licari
Via Leonardo Da Vinci n. 84
90145 Palermo
Tel./Fax 0912714856
Cell. 3208913090
e-mail: pierluigi.licari@gmail.com
P.E.C.: pierluigilicari@pecavvpa.it

Avv. Francesca Badalamenti
Via Giovanni Pacini n. 39
90138 Palermo
Tel./Fax 091581443
e-mail: francesca.badalamenti81@gmail.com
P.E.C.: francescabadalamenti@pecavvpa.it

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE

RICORSO EX ART. 414 E SS.GG. C.P.C.

CON CONTESTUALE RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per la Prof.ssa **FARINELLA STEFANIA**, nata [REDACTED]

[REDACTED] e residente [REDACTED]

elettivamente domiciliata in Palermo via Leonardo Da Vinci n. 84 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Licari (C.F. LCRPLG79L31G273T - fax 0912714856 - pec: pierluigilicari@pecavvpa.it) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesca Badalamenti, con studio in Palermo via Giovanni Pacini n. 39 (C.F. BDLFNC81L63G273S - fax 091581443 - pec: francescabadalamenti@pecavvpa.it) giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative all'infrascritto procedimento ai numeri di telefax ed indirizzi di posta elettronica dei suindicati difensori

- Ricorrente -

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIUR), C.F.: 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; domicilio digitale all'indirizzo: urp@postacert.istruzione.it;

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it;

dgruf@postacert.istruzione.it;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, C.F.: 80018500829, con sede in Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo, in persona del Legale rappresentante pro tempore,



rappresentato ex lege dall' Avvocatura dello Stato; domicilio digitale all'indirizzo: drsi@postacert.istruzione.it

- **UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO**, C.F.: 80012100824, con sede in Via San Lorenzo colli, 312/g - 90146 – Palermo, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall' l'Avvocatura dello Stato; domicilio digitale all'indirizzo: usppa@postacert.istruzione.it

- *Resistente* -

E NEI CONFRONTI

- dei Docenti nominati nella prima fascia GPS Sostegno ADSS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Palermo, con il bollettino nomine Il turno del 08/09/2023;

- **Controinteressati** -

IN FATTO

La ricorrente è iscritta nelle graduatorie GPS della Provincia di Palermo, I fascia ADSS (Sostegno nella scuola superiore di secondo grado) valevoli per il biennio 2022/2023 - 2023/2024, ultima pubblicazione graduatorie definitive in data 29/08/2023 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo. Sulla base di tale graduatoria, al netto delle rettifiche, la Prof.ssa Farinella riportava **punteggio 38, posto 1012 in graduatoria (All. 1, pag. 28).**

Prima di tale data ed entro il range consentito dal Ministero, la Prof.ssa in data 27/07/2023 presentava istanza, finalizzata al conferimento degli incarichi delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ex art. 12, comma II, Ordinanza Ministeriale 112/2022, nella quale sceglieva le sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale (al 31.08.2024) o fino al termine delle attività didattiche (al 30.06.2024) su posto di Sostegno didattico per la Provincia di Palermo **(All. 2).**

In data 29/08/2023 veniva emanato il primo bollettino di nomine, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo, all'esito del quale la ricorrente, nella classe di concorso di interesse, non riceveva alcun conferimento dell'incarico. Infatti, l'algoritmo predisposto dal MIUR - ex art. 12, I comma O.M. 112/2022 -, scorrendo la graduatoria, assegnava le **ultime due sedi disponibili per il sostegno**, l'una alla docente con posizione **n. 1007**, Prof.ssa Greco Silvia Caterina, Istituto assegnato "IS Don G. Colletto" di Corleone (PA) cattedra spezzone, e l'altra alla



Prof.ssa Battaglia Rosalia con posizione in graduatoria **n. 1017**, Istituto assegnato “Don Calogero di Vincenti” a Bisacchino (PA) cattedra spezzone (**All. 3, pag. 35**).

A ben vedere, l'algoritmo ministeriale **effettuava un vero e proprio “salto”, dalla posizione 1007 alla 1017**, per conferire l'ultimo incarico/istituto disponibile; ciò in quanto tra tutti i docenti compresi tra la posizione 1008 e 1016 della graduatoria, **non vi era stato nessun candidato ad aver scelto *ab origine***, tra le scuole di preferenza, **l'ultima scuola disponibile per l'incarico, ovvero l'Istituto “Don Calogero di Vincenti” a Bisacchino (PA) cattedra spezzone**. Per tale motivo, l'algoritmo scorreva la graduatoria, e **dalla posizione 1007 saltava alla posizione 1017** per conferire incarico per l'ultimo istituto disponibile, al docente che aveva espresso tale preferenza *ab origine*.

In data 08/09/2023 veniva pubblicato il secondo bollettino di nomine sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo, nel quale veniva assegnato alla docente **n. 993** in graduatoria, Cardinale Debora, uno spezzone nell'Istituto “Ernesto Basile” di Palermo e alla docente Mastrogiovanni Giovanna, posizione in graduatoria **n. 1020**, l'istituto “V. Ragusa e Otama Kiyohara – F. Parlatore” di Palermo (**sede indicata come preferenza nella domanda della ricorrente**).

A seguire, l'algoritmo assegnava ai docenti **n. 1021, 1022, 1023, 1025 e successivi** ulteriori cattedre disponibili in Palermo e provincia, rigorosamente **tutte quante sedi indicate come preferenze nella domanda presentata dalla ricorrente il 27/07/2023 (All. 4, pagg 4.5)**. Docenti, questi, in **posizione più bassa in graduatoria** rispetto alla ricorrente e **con punteggio inferiore**.

Orbene, la prof.ssa Farinella, vedendosi “scavalcata” dai docenti in posizione inferiore in graduatoria rispetto alla sua e vedendo ad essi assegnate sedi che la stessa aveva scelto tra le proprie preferenze, **inviava nell'immediato formale PEC (Reclamo)** all'USPPA di Palermo, alla sig.ra Irene Sansone (responsabile del procedimento) e all'Istituto “Cascino” di Palermo, scuola Polo per il sostegno scuola secondaria di secondo grado. In tale nota la ricorrente rappresentava la situazione che la coinvolgeva in primo piano e chiedeva delucidazioni circa la motivazione della mancata convocazione e nomina docenti con punteggio inferiore al proprio in sedi di sua preferenza (**All. 5**). Tuttavia, a tale missiva non seguiva alcuna risposta da parte dei destinatari interessati, ma solamente una Pec di ricevuta protocollo da parte dell'USPPA in data 11/09/2023 (**All. 6**).

Stante il mancato ingiusto conferimento dell'incarico annuale affidato, invece, illegittimamente e immeritatamente a docenti in posizione inferiore in graduatoria, la



prof.ssa Farinella si rivolgeva ad un sindacato di zona il quale le riferiva le doglianze rappresentate da altri candidati che avevano subito il medesimo, ingiusto, trattamento da parte del Ministero, a seguito di emissione bollettini pubblicati sul sito delle istituzioni territoriali. Dunque, le comunicavano che il funzionamento dell'algoritmo del ministero aveva "scavalcato" letteralmente taluni docenti considerandoli impropriamente "rinunciatori" e depennandoli, arbitrariamente e illegittimamente, dalle graduatorie provinciali GPS. Conseguentemente, in data 14/09/2023, a seguito di mancata risposta dagli enti competenti, la ricorrente inviava nuovamente Pec a tutti quanti gli odierni resistenti, inoltrando formale reclamo e richiesta di motivazione per illegittimità procedura convocazione ministeriale (All. 7).

IN DIRITTO

1. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST., E DEL PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA E PREVALENZA DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA EX ARTT. 3, 51 COST..

Il Ministero dell'Istruzione, per il reclutamento del personale docente per il biennio 2022/2023 - 2023/2024, ha adottato una procedura informatizzata ed affidata ad un algoritmo, il quale attribuisce le sedi sulla base di un incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022. Dunque, nella procedura informatizzata, la convocazione dei candidati è soltanto virtuale, e l'assegnazione delle proposte di incarico e la loro successiva accettazione **avvengono in modalità asincrona**. Alla base del funzionamento dell'algoritmo ministeriale, riguardo l'assegnazione delle supplenze, vi è il criterio riguardante la scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria in cui è inserito.

Tale principio viene richiamato **nell'O.M. n. 112/2022** che **all'art. 12 comma II**, il quale dispone che hanno titolo a conseguire le supplenze annuali e temporanee sino al termine della attività didattiche, esclusivamente gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, **che hanno presentato apposita istanza** per conferimento incarichi con modalità telematica.

La stessa O.M. **all'art. 12 comma V**, dispone che *"gli uffici scolastici territorialmente*



competenti... assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria".

Tale comma non è altro che espressione del **Principio meritocratico** poiché, secondo il dettato normativo, le assegnazioni avvengono, si ribadisce, "sulla base della posizione occupata in graduatoria". Deve ritenersi, quindi, che l'estromissione della ricorrente dalle convocazioni effettuate tramite bollettino nomina del 08/09/2023, sia dovuta al **mal e non corretto funzionamento** dell'algoritmo ministeriale che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali dei candidati espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con ciò creando palese violazione del principio meritocratico a cui la pubblica amministrazione deve essere informata, anche ai fini del buon andamento e imparzialità della stessa (**ordinanza n. 5122 Tribunale di Velletri Ordinanze del Tribunale di Velletri n. 3450 del 01/03/2022**) (All. 8).

Alla luce di tutto quanto su-esposto appare evidente che il bollettino di nomina del 08/09/2023 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo, che ha escluso la ricorrente, assegnando incarichi a candidati in posizione inferiore, sia del tutto illegittimo considerando, oltretutto, la normativa generale di riferimento di cui all'O.M. 112/2022.

Tale Ordinanza pone primaria rilevanza alla posizione in graduatoria dei docenti candidati, ai sensi dell'art. 97, Cost., Il comma, concordemente ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A., inevitabilmente ricollegando l'assegnazione delle supplenze al principio di uguaglianza e meritocrazia (ex. artt. 3, 51, 97 Cost.) relativamente alla posizione e al punteggio in graduatoria (**Tribunale di Cosenza sentenza n. 1729/2022**) (All. 9).

Uniche deroghe a tale principio sono i casi di riserve e precedenze ai sensi della L. 104/1992, **ipotesi escluse nel caso in esame**.

2. SUL MALFUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO MINISTERIALE, VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMI IV, V O.M. N.112/2022 E DELL'ART. 4, COMMI VIII, IX D.M. 242/2021.

Fatto salvo tutto quanto sopra riportato circa la prevalenza del principio meritocratico all'interno della graduatoria di pertinenza - in quanto garantisce preminenza alla



posizione occupata -, occorre collegare tale principio di giustizia con l'O. M. 112/2022 la quale chiarisce sul punto la posizione degli aspiranti candidati circa la facoltà di rinuncia delle cattedre assegnate.

L'articolo 12, O.M. n. 112/2022, al III comma, prevede che *“attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti **possono indicare** ... tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto”*. La normativa dunque, **consente (ma non obbliga)** i candidati ad indicare nella domanda telematica tutte le sedi di organico relative al grado di istruzione richiesto. Considerando, altresì, che al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione incarico, con scelta delle sedi, il docente candidato **non conosce le disponibilità** di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente.

Ma ancora più nodali sono le disposizioni seguenti.

L'art. 12, O.M. 112/2022, IV comma statuisce che *“La mancata presentazione dell'istanza ... **costituisce rinuncia** al conferimento degli incarichi da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, **limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza **non esprima preferenza per tutte le sedi** e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, **sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi** e alle classi di concorso/tipologie di posto **per cui non abbia espresso preferenza**”*.

Dettame normativo, questo, da collegare al **D.M. 242/2021** che **all'art. 4, comma VIII**, afferma *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. **La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse...**”*.

E ancora, **l'art. 4 al comma IX** afferma espressamente: *“**La mancata assegnazione dell'incarico** per le classi di concorso o tipologie di posto e **per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato** ...”*.

Orbene, dal dettato normativo emerge, chiaramente e indiscutibilmente, che, qualora la sede disponibile al turno di convocazione non rientri tra quelle scelte *ab origine* dall'aspirante candidato, quest'ultimo sia considerato rinunciatario **solamente** riguardo la sede non scelta tra le preferenze e **non anche** per le sedi divenute disponibili nei



successivi turni di nomina, e rientranti tra le sue preferenze.

Il ministero, invece, non solo ha considerato (correttamente) l'odierna ricorrente rinunciataria della cattedra spezzone, Istituto ""Don Calogero di Vincenti" a Bisacquino (bollettino nomine del 29/08/2023) - non rientrante in effetti tra le sue preferenze -, ma ha altresì considerato la Prof.ssa Farinella, **illegittimamente, rinunciataria di tutte le successive sedi** assegnate tramite secondo bollettino del 08/09/2023 che rientravano tra le sue preferenze, come gli Istituti di Palermo quali: "V. Ragusa e Otama Kiyohara – F. Parlatore", "Pietro Piazza", "Einaudi-Pareto", "Medi", "Regina Margherita", "Pio La Torre", "Ferrara", "Majorana", finanche l'Istituto a Bagheria (PA) "D'Acquisto", e di Partinico (PA) quali il "Danilo Dolci" e il "Corbino". Tutte sedi assegnate, con bollettino del 08/09/2023, a **candidati docenti in posizione inferiore in graduatoria e minore punteggio rispetto all'odierna ricorrente, ovvero nn. 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031 e seguenti.**

La recentissima giurisprudenza è illuminante circa tale illegittimità e arbitrarietà del funzionamento dell'algoritmo ministeriale, e chiarisce tutti gli eventuali dubbi sul punto.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1729/2022 (già Allegato 9), su questione assolutamente analoga, dichiara quale sia il fulcro della questione, ovvero *"accertare le conseguenze che derivano da una siffatta rinuncia ab origine del docente ad alcune delle sedi, nell'ipotesi in cui al turno di nomina tra le sedi disponibili non vi sono quelle indicate dal docente tra le preferenze"* (pag. 4). Orbene, il Tribunale non condivide la posizione del Ministero che finisce di fatto per disapplicare il comma 8 dell'art. 4 D.M. 242/2021, e **confonde le due distinte figure ivi disciplinate della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede**, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede. *"Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione contenuta nell'art. 4, comma 8 cit. si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta **esclusivamente** l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che **la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.** Al contrario, l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di **"mancata presentazione dell'istanza" o nel caso di "rinuncia all'incarico".***



Testualmente, la sentenza continua “Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite **impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina**”.

Pertanto, con richiamo espresso del **Tribunale di Frosinone (ordinanza del 27/04/2022)**, il Tribunale di Cosenza distingue tre diverse ipotesi di rinuncia:

a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell’istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, omette di proporre l’ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell’art. 4 del D.M. 242/2021, e viene qualificato “rinunciatario” rispetto all’intera procedura straordinaria di reclutamento per l’A.S. 2021/2022;

b) la rinuncia all’incarico, disciplinato dal terzo periodo del medesimo comma ottavo cit. che disciplina in particolare l’ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, “ci ripensa” e decide di non assumere l’incarico assegnatogli dall’algoritmo.

In questa ipotesi il docente rinunciatario dell’incarico assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Il quarto periodo del comma 8 cit. tuttavia prevede una espressa clausola di salvezza nel caso in cui la rinuncia all’incarico perviene entro un termine previsto dall’Ufficio territorialmente competente. In questa ultima ipotesi il docente rinunciatario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina;

c) la rinuncia alla sede, disciplinato dal secondo periodo del comma 8 cit., che riguarda l’ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l’istanza telematica ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell’USP competente e non in altre. L’art. 4, comma 8 cit. prevede in questi casi che “La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale **rinuncia per le sedi non espresse**”.

Nel caso di specie, appare evidente che la scelta del Ministero di escludere *in toto* la ricorrente da tutti gli incarichi a venire, **considerandola illegittimamente rinunciataria per ogni altra sede di sua preferenza resasi disponibile con successive nomine, è palesemente illegittima** e viola sia il D.M. 242/2021, art. 4, sia l’O.M. n. 112/2022, art. 12.



Il candidato che non abbia espresso sedi, classi di concorso o tipologie di posto, non può considerarsi rinunciatario dell'intera procedura ma solo ed esclusivamente per le preferenze non espresse. **La prof.ssa Farinella, non solo non ha mai rinunciato all'incarico, ma non è mai stata regolarmente convocata per poterlo fare.**

E ancora. **Il Tribunale di Frosinone**, con provvedimento **n. 2813/2022**, reso in sede cautelare in situazione simile, dichiara che l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto alla stessa deve presumersi **derivato da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo**, in quanto **l'ordine** in cui vengono esaminate le richieste assegnazione delle supplenze annuali **non può che essere dato dal più alto punteggio nelle graduatorie GPS (All. 10)**. E ancora, ***"la circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, come si evince dall'art. 8, quarto comma, della citata O.M. n. 60/2020, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto la sua nelle GPS"***.

Il Consiglio di Stato, in numerose pronunce, ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi minimi di garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale comunque deve poter svolgere la necessaria verifica di legittimità e logicità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati **(Consiglio di Stato, sent. n. 2270/2019; 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020)**. Nel caso di specie, nessuna garanzia di questo tipo è stata assicurata ai docenti candidati né esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi tramite algoritmo.

In merito, il **Tribunale di Bari**, in caso assolutamente analogo a quello *de qua*, **Sentenza n. 2745/2022**, ha specificato che **le sedi successivamente rese disponibili** avrebbero dovuto essere attribuite all'aspirante collocato più in alto in graduatoria **che nei turni successivi non è stato destinatario dell'incarico, come il caso che ci vede coinvolti**. Diversamente, precisa il Tribunale, si violerebbe il principio meritocratico e quello di scorrimento della graduatoria, come anche la manifestazione di preferenza indicata in domanda.

Sul punto, la recentissima ordinanza del **Tribunale di Cassino, rg. 23/2023 del**



14/03/2023, che ha accertato l'illegittimo funzionamento dell'algoritmo che gestisce le GPS e ha condannato il Ministero alla nomina con contratto annuale ad una docente precaria.

Il giudice nell'ordinanza ha puntualmente indicato: *"Infatti, **non risulta** dall'esame della normativa di legge e regolamentare **alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. "rinuncia alla sede", per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.** Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a "concorrere" su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda **non può** tuttavia **avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso**, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, **precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi "preferite" per i primi turni di assegnazione dell'incarico.**"*

Il Tribunale continua sottolineando che: *"**La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa**, (si specifica che la rinuncia opera "limitatamente alle preferenze non espresse" e che il candidato "**sarà considerato rinunciatario** con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto **per cui non abbia espresso preferenza**") per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa."*

A ben vedere, diversamente ragionando, tutti gli aspiranti docenti - al fine di evitare di essere considerati rinunciatari -, sarebbero indotti ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la possibile conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse non gradita, con un evidente appesantimento e aggravamento del sistema. Il Ministero primariamente dona la possibilità ai candidati docenti di scegliere le sedi di preferenza per poi, successivamente, sanzionarli con espulsione dalla graduatoria,



nel caso in cui non abbiano espresso proprio quella determinata preferenza al momento della convocazione tramite bollettino.

Dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale, operata profusamente, e dall'esame dei fatti emerge con estrema chiarezza che parte ricorrente (**n. 1012** graduatoria GPS I fascia ADSS) **doveva**, in sede di secondo turno nomine, bollettino del 08/09/2023, vedersi assegnata cattedra annuale, presumibilmente all'Istituto "Medi" di Palermo, scuola tra quelle di sua preferenza, assegnata invece al **numero 1025** in graduatoria. Ciò in palese violazione di tutte quante le disposizioni citate sopra che, **non solo prediligono il criterio di assegnazione secondo la posizione occupata nelle graduatorie di merito**, ma altresì non dispongono null'altro relativamente al "depennamento" come conseguenza per "rinuncia sede" in fase di presentazione istanza *ab origine* da parte del candidato docente.

Notevole il nocumento provocato alla ricorrente, che pur collocata ottimamente in graduatoria si è vista scavalcare nelle sedi da lei indicate come preferenza, con conseguente danno in termini economici, professionali e punteggio per le future assegnazioni di incarichi. Infatti, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Prof.ssa Farinella aveva diritto ad un incarico con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, in una delle sedi indicate nella domanda.

In conclusione, deve ritenersi la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio **all'assegnazione immediata** di un incarico di supplenza annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno), previa disapplicazione del bollettino di nomina dell'ambito della provincia di Palermo del 08/09/2023, nella parte in cui ha attribuito, per la classe di concorso ADSS, tutti gli incarichi indicati, a docenti con punteggio inferiore e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS I fascia per l'anno scolastico 2023/2024, e **comunque al risarcimento del danno derivante dal mancato conferimento dell'incarico pari alle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL**, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, essendo la ricorrente al momento priva di incarichi di docenza, **con riconoscimento del relativo punteggio (12 punti in graduatoria)**.

ISTANZA CAUTELARE E D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

I motivi suesposti in narrativa, ad avviso della scrivente difesa sono idonei a provare l'esistenza del requisito del **fumus boni iuris** ai fini della concessione del provvedimento cautelare che qui si invoca ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in quanto appare evidente la lesione



del diritto della ricorrente a vedersi assegnata una cattedra sulla scorta delle considerazioni di cui sopra.

Riguardo l'ulteriore requisito del **periculum in mora**, va evidenziato che il pregiudizio derivato dal funzionamento dell'algoritmo ministeriale è non solo attuale ma destinato a protrarsi anche per gli anni scolastici a venire.

La prof.ssa Farinella, infatti, ha subito e subisce il gravissimo danno di essere stata definitivamente esclusa, poiché considerata illegittimamente rinunciataria, dalle graduatorie provinciali I fascia sostegno (ADSS) con perdita di chance. Appare evidente il pregiudizio imminente e non altrimenti rimediabile, al diritto della ricorrente – stante la normale durata del giudizio di merito – a svolgere l'attività di docenza per il Sostegno didattico fin dall'inizio dell'anno scolastico. In difetto di una decisione d'urgenza saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2023/2024, perdendo oltre alla retribuzione annuale anche il relativo punteggio (12 punti) che è strettamente correlato alle chance occupazionali. Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso, determina per la ricorrente un'evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico ad ella spettante, ma anche nel protrarsi, nel tempo, di tale danno poiché, non maturando punteggio di servizio per quest'anno, ciò condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi ha ottenuto incarico annuale o a tempo determinato per anno scolastico 2023/2024 e l'odierna ricorrente, ingiustamente estromessa dall'intera procedura di reclutamento, nonostante avente diritto ad assegnazione cattedra ADSS, GPS I fascia, Palermo e provincia.

Sul punto, il **Tribunale di Frosinone (Ordinanza 2813/2022, già All. 10)** ha affermato che *"Sussiste anche il requisito del periculum in mora, considerato che - alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di sua inoccupazione- il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento"*.



Per le ragioni suesposte, la Prof.ssa Farinella Stefania, *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE

All'On.le Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, perché voglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:

a) **IN VIA CAUTELARE**, *inaudita altera parte*, disporre, previa, ove necessario, la disapplicazione del bollettino di nomina del 08/09/2023 a seconda dell'assegnazione, l'immediata nomina della docente ora per allora all'assegnazione di uno degli incarichi fino al 30 giugno o al 31 di agosto 2024, illegittimamente attribuiti dal Ministero a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS I fascia ADSS della provincia di Palermo a.s. 2023/2024, considerando gli incarichi conferiti sui posti disponibili per i turni di nomina del 08/09/2023 ovvero su quelli successivi. In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente;

b) **NEL MERITO**, previa fissazione dell'udienza di discussione disporre, ove necessario, la disapplicazione del bollettino di nomina del 08/09/2023, a seconda dell'assegnazione, e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incarico a tempo determinato per l'insegnamento del sostegno didattico ADSS nella scuola secondaria di secondo grado fino al 30 giugno o al 31 di agosto 2024 in base alla posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse;

c) **per l'effetto**, condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento dell'intero punteggio relativo all'incarico annuale ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria (GPS- prima fascia provincia di Palermo, classe di concorso ADSS) e al risarcimento del danno derivante dal comportamento dell'Amministrazione da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, che la ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatogli, oltre trattamento previdenziale e interessi legali.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Si ritiene, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere



notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, vale a dire ai docenti iscritti nella graduatoria provinciale di Palermo, GPS I fascia, classe di concorso ADSS.

Quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, si ritiene che - anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Palermo, A.T.P. di Palermo, le indicazioni di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti - sussistano i presupposti per autorizzare (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Palermo - A.T.P. di Palermo. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Pertanto,

SI CHIEDE

l'autorizzazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Palermo - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Graduatoria provinciale Palermo, GPS I fascia 2023/2024, c.d.c. ADSS;
- 2) Istanza Informatizzazione nomina supplenze della prof.ssa Farinella Stefania, a.s. 2023/2024;
- 3) Bollettino Totale Nomine primo turno rettificato del 29/08/2023;
- 4) Bollettino Totale Nomine II Turno del 08/09/2023;
- 5) Pec del 08.09.2023 della Prof.ssa Farinella;
- 6) Ricevuta protocollo del 11.09.2023;
- 7) Pec del 14.09.2023;
- 8) Tribunale di Velletri Ordinanza n. 3450/2022 del 01.03.22;



9) Tribunale di Cosenza Sentenza n. 1729-2022;

10) Tribunale di Frosinone Sentenza n. 2813-2022.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che tale causa ha valore indeterminabile per il contributo unificato è pari ad €. 259,00.

Salvis iuribus

Palermo, li 15.09.2023

Avv. Pier Luigi Licari

Avv. Francesca Badalamenti

